

IL COMUNE DI TORINO ADERISCE ALLA PETIZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE CURE DOMICILIARI PREVISTE DAI LEA E INVITA LA REGIONE A RITIRARE IL SUO RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO SUGLI ASSEGNI DI CURA

Con l'ordine del giorno n. 10 approvato dal Consiglio comunale di Torino il 6 luglio 2015 (presenti 28 Consiglieri, favorevoli 26, astenuti 2) la Città di Torino, primo capoluogo di Regione d'Italia, ha aderito alla Petizione nazionale lanciata nel 2013 dalla Fondazione promozione sociale onlus per il riconoscimento della priorità delle prestazioni socio-sanitarie domiciliari (che sono già incluse nei Livelli essenziali delle prestazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, articolo 54 della legge 289/2002). A Torino sono stati attivati negli ultimi anni oltre 6mila assegni di cura per le prestazioni socio-sanitarie domiciliari rivolte ad anziani malati cronici non autosufficienti e persone con disabilità grave e/o autismo e limitata o nulla autonomia, con il 50% dei costi per le attività di «aiuto infermieristico ed assistenza tutelare alla persona» a carico delle Asl. I provvedimenti della Regione Piemonte (delibere di Giunta regionale 25 e 26/2013 e 5/2014), annullati dal Tar regionale ma ribaditi dall'Amministrazione Chiamparino davanti al Consiglio di Stato, mettono a rischio l'erogazione degli assegni, mentre a quanto ci risulta sono drasticamente calate le nuove erogazioni, nonostante siano esecutive le sentenze del Tar che confermano le cure domiciliari come diritti esigibili con quota a carico del Servizio sanitario.

TESTO DELL'ORDINE DEL GIORNO

“Adesione della Città di Torino alla Petizione nazionale sul diritto esigibile alle cure socio-sanitarie domiciliari”.

Il Consiglio comunale di Torino, **premess** **che:** - in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea)”, divenuto legge n. 289/2002 le cui norme sono cogenti ai sensi all'articolo 54, il Servizio sanitario nazionale e, per la parte di integrazione contributiva i Comuni, sono obbligati a garantire le prestazioni domiciliari integrate, semiresidenziali e residenziali a tutte le persone

colpite da malattie gravemente invalidanti, agli anziani cronici non autosufficienti, nonché ai soggetti con handicap intellettuale grave ed ai pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e con limitata e nulla autonomia; - le Asl e gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali sono tenuti di conseguenza a fornire gli interventi di loro competenza a tutti i cittadini sopra indicati; - detti obblighi sono previsti dai Lea (Livelli essenziali di assistenza) il cui obbligo di attuazione è stabilito dall'articolo 117 (comma 2, lettera m) della Costituzione Italiana. **Considerato che:** - nell'ambito delle cure domiciliari, si comprendono non soltanto le attività sanitarie quali la medicina generale e specialistica, gli interventi infermieristici e riabilitativi, eccetera, bensì anche le «prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona» (Allegato 1.C, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001); - le prestazioni sopra indicate devono essere fornite a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ad esclusione di quelle riguardanti «prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona» che sono a carico della sanità nella misura del 50% (e per il restante 50% a carico dell'utente o dei Comuni laddove l'utente non disponga di sufficienti risorse economiche); - sono notevoli i benefici per le persone non autosufficienti curate ed assistite a domicilio, nonché i corrispondenti risparmi realizzati dal Servizio sanitario nazionale; **preso atto che:** è in corso la “Petizione popolare nazionale al Parlamento ed al Governo per il diritto prioritario alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari delle persone non autosufficienti” (scadenza 31 dicembre 2015) promossa da un Comitato nazionale che riunisce numerose associazioni di volontariato e promozione sociale italiane, che specifica: - che venga riconosciuto il prioritario diritto pienamente esigibile alle prestazioni domiciliari, in tutti i casi in cui possono essere fornite a domicilio e volontariamente accettate dai familiari; - il ruolo determinante e sostanziale di ciascuna famiglia nella presa in carico di persone non autosuffi-

cienti per il relativo accudimento al fine di assicurare il necessario sostegno domiciliare; **aderisce** alla Petizione popolare nazionale al Parlamento e al Governo, nonché alle Regioni a statuto ordinario e speciale, alle Province autonome di Bolzano e Trento e ai Comuni: “Diritto alle prestazioni domiciliari sancito dai Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria a favore delle persone non autosufficienti”; **ribadisce che**: - venga riconosciuto ai soggetti terzi ed ai congiunti che assicurano le prestazioni domiciliari il ruolo di volontari intrafamiliari che, pur non avendo alcun obbligo giuridico di svolgere attività di competenza delle Asl e dei Comuni assumono le impegnative incombenze riguardanti le persone non autosufficienti e pertanto venga ad essi versato un rimborso economico forfettario per le spese sostenute; - quanto confermato dalle sentenze numeri 154, 156 e 157 del Tar del Piemonte e cioè che le prestazioni domiciliari di «aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona» sono «da ricondurre ai Livelli essenziali di assistenza (Lea), con conseguente mantenimento del 50% del loro costo a carico del Servizio sanitario nazionale» anche quando «fornite da persone prive di attestato professionale (e quindi diverse dall'operatore sanitario: ad esempio, assistente familiare, badante, familiari medesimi, ecc.), finalizzate ad assistere il paziente non autosufficiente nei vari momenti della sua vita domiciliare»; **invita** il Governo, la Camera dei Deputati ed il Senato ad assumere le iniziative necessarie per assicurare la corretta attuazione e la con-

creta esigibilità delle prestazioni sanitarie e delle cure socio-sanitarie, previste dai Lea, alle persone con handicap invalidanti, agli anziani malati cronici non autosufficienti, ai soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme neurodegenerative e di demenza senile ed ai pazienti psichiatrici, assicurando loro l'erogazione delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, concernente i Livelli essenziali di assistenza, come previsto dalla Risoluzione n. 8-00191 approvata all'unanimità dalla Commissione affari sociali della Camera l'11 luglio 2012; si impegna ad inviare copia del presente Ordine del giorno: - al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed a tutti i Gruppi parlamentari della Camera e del Senato; - ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati; - al Presidente della Regione Piemonte ed a tutti i Gruppi consiliari; - al Presidente della Città metropolitana di Torino e a tutti i Componenti del Consiglio metropolitano; **richiede** un intervento dell'Ance presso la Regione Piemonte ed il Governo affinché il tema della non autosufficienza – in specifico le prestazioni socio-sanitarie domiciliari – sia centrale nella destinazione di risorse provenienti dalla Sanità e dal Fondo socio-assistenziale, per l'ottenimento delle stesse, **invita** la Regione Piemonte a ritirare il ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza Tar relativa alla qualificazione dell'assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti.